



Introduzione del reato di depistaggio e inquinamento processuale

A.C. 559

Dossier n° 82 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
23 luglio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	559
Titolo:	Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	consultiva

L'articolo unico dell'A.C. 559, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Giustizia, introduce nel codice penale la **nuova fattispecie delittuosa** di "depistaggio e inquinamento processuale", riscrivendo l'art. 375 del codice, oggi relativo alle circostanze che aggravano alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia. Le aggravanti sono invece collocate nel nuovo art. 384-ter del codice.

Attualmente il codice penale prevede reati che perseguono un obiettivo simile - indirizzare su una falsa pista le indagini penali svolte dall'autorità giudiziaria - come la falsa testimonianza, la calunnia e l'autocalunnia, il favoreggiamento, il falso ideologico, le false informazioni al pubblico ministero. Si tratta - come per il depistaggio - di comportamenti, anche omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale.

Contenuto

L'articolo 1, **comma 1**, del provvedimento **sostituisce l'art. 375 del codice penale** per punire con la **reclusione da 2 a 8 anni** chiunque compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o **sviare un'indagine** o un processo penale:

Il delitto di depistaggio e inquinamento processuale: art. 375 c.p.

- mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
- distruggere, sopprimere, occultare o rendere inservibili, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento;
- formare o alterare artificiosamente, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento.

In ordine alla formulazione del testo si sottolinea il carattere arcaico dell'uso del verbo "immutare" al numero 1) del nuovo art. 375 c.p. Peraltro, tale verbo è già utilizzato dal c.p., ad esempio all'art. 374.

Il **comma 2 abroga** nell'ambito del processo penale la fattispecie di **frode processuale** (art. 374, secondo comma), in qualche modo assorbita dalla previsione del nuovo art. 375 c.p. Residuano pertanto nell'art. 374 le sole ipotesi di frode nel processo civile e nel processo amministrativo.

L'abrogazione della frode processuale penale

Il **comma 2-bis** prevede che alla condanna per il delitto di depistaggio e inquinamento processuale consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'**interdizione perpetua dai pubblici uffici**.

Pena accessoria

Il **comma 3 introduce l'art. 384-ter** nel codice penale e vi colloca le **circostanze che aggravano alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia**, riprendendo nella prima parte l'attuale formulazione dell'art. 375 c.p.

Circostanze aggravanti dei delitti contro l'amministrazione della giustizia:

In particolare, in base al *primo comma*, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (art. 371-bis), false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter), falsa

testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), frode processuale (art. 374) e depistaggio (nuovo art. 375) comporti la pronuncia di una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo) il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia. La pena da applicare è così determinata:

- reclusione da 3 a 8 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;
- reclusione da 4 a 12 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;
- reclusione da 6 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo.

Si rileva che il richiamo all'art. 374, contenuto nel primo comma dell'art. 384-ter, pare privo di effetti; infatti, con l'abrogazione del secondo comma dell'art. 374, relativo alla frode nel processo penale, residua in tale articolo la sola frode nel processo civile e amministrativo. Pertanto, dalla condotta di frode processuale nel processo civile e amministrativo ex art. 374 non può derivare una condanna alla reclusione a carico di terzi.

Il secondo comma prevede un **aumento della pena da un terzo alla metà** quando alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia sono commessi:

- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni;
- in relazione a procedimenti penali relativi ad associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico internazionale di armi e materiale nucleare, chimico o biologico.

Queste ultime aggravanti operano sulle pene previste per i delitti di simulazione di reato (art. 367 c.p.), calunnia (art. 368 c.p.), autocalunnia (art. 369 c.p.), false informazioni al PM (art. 371-bis), false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), frode processuale (art. 374), depistaggio (nuovo art. 375), intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) e induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Se le circostanze concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio. A mero titolo di esempio, il delitto di calunnia commesso da un pubblico ufficiale in relazione a un procedimento penale per associazione mafiosa, la cui pena base è la reclusione da 2 a 6 anni, con l'applicazione di quest'ultima aggravante potrebbe essere punito con la reclusione fino a 18 anni (pena massima base aumentata del doppio).

Infine, il **comma 4** del provvedimento modifica la disciplina della prescrizione del reato prevedendo il **raddoppio dei termini di prescrizione** per il delitto di depistaggio e inquinamento processuale aggravato.

Prescrizione

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge originaria, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento introduce una nuova fattispecie di reato e novella il codice penale. Ciò giustifica l'intervento con legge statale, in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) - ordinamento civile e penale - della Costituzione.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Pare utile valutare sotto il profilo della ragionevolezza il contenuto del nuovo art. 384-ter, primo comma, c.p.

Si osserva che tale disposizione individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base - e dunque una gravità -

diversa. Ad esempio, sono ricondotte alla pena aggravata della reclusione da 3 a 8 anni tanto il delitto di false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter, pena base massima di 4 anni) quanto il delitto di depistaggio (art. 375, pena base massima di 8 anni).

In relazione al nuovo art. 375 c.p. (depistaggio) si osserva altresì che la prima delle circostanze aggravanti comporta - nell'ipotesi meno grave - il solo aumento della reclusione nel minimo, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni).